

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento per il servizio di acquedotto comunale e per la distribuzione dell'acqua potabile ai privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28 maggio 2008;

Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche e integrazioni al Regolamento, volte in particolare:

- all'introduzione dell'obbligo di versamento di un deposito cauzionale da parte degli utenti che utilizzano i locali oggetto del contratto di fornitura a titolo di locazione, affitto o leasing, allo scopo di arginare il fenomeno delle bollette insolute per irreperibilità del debitore;
- alla previsione della possibilità per gli utenti di chiedere la rateizzazione del pagamento della bolletta;
- alla ridefinizione delle modalità per l'interruzione della fornitura, mediante strozzatura della tubazione, a seguito di morosità;
- alla regolamentazione della ricostruzione dei consumi ai fini dell'addebito dei canoni fognatura e depurazione nel caso di perdite occulte nell'impianto interno dell'utenza;

Visto l'art. 13, comma 3, lett. a) della L.R. 4 gennaio 1993, n 1 e s.m.;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 31;

con voti favorevoli n. 17 su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano ed accertati nei modi di Legge;

delibera

1. di modificare come segue il Regolamento per il servizio di acquedotto comunale e per la distribuzione dell'acqua potabile ai privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28 maggio 2008:

all'articolo 20 del Regolamento – "Domanda di concessione" - sono aggiunti i seguenti commi:

"L'utente che utilizza i locali oggetto della fornitura di acqua a titolo di locazione, affitto, leasing, all'atto della stipulazione del contratto dovrà versare alla tesoreria comunale un deposito cauzionale fruttifero in contanti dell'importo di € 100,00 per le utenze domestiche e ad uso orto/giardino e di € 150,00 per le utenze non domestiche, le utenze ad uso antincendio e le utenze ad uso abbeveramento animali, a garanzia dell'integrale pagamento delle bollette e del rispetto degli obblighi contrattuali assunti. Gli ammontari suddetti potranno essere variati in sede di approvazione delle tariffe del servizio.

La cauzione sarà restituita all'utente in caso di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta, fatta eccezione per le utenze con consumo annuo superiore a 500 mc.

Qualora l'utente risultasse insolvente o irreperibile il Comune provvederà ad incamerare la cauzione fino alla concorrenza dell'ammontare dei propri crediti. Nel caso di utente insolvente la cauzione sarà incamerata una volta scaduto il termine di pagamento fissato nel sollecito di pagamento; nel caso di utente insolvente e irreperibile la cauzione sarà incamerata ad avvenuto accertamento dell'irreperibilità.

Il deposito cauzionale sarà restituito all'utente nel termine di trenta giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione e ad avvenuto integrale pagamento dei debiti con il Comune, diminuito della parte eventualmente incamerata

ai sensi del paragrafo precedente e maggiorato in base al saggio degli interessi legali."

all'articolo 61- "Pagamento dei canoni e dei consumi" - al quarto comma, le parole "tasso ufficiale di riferimento" (T.U.R.)" sono sostituite dalle parole "tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea".

all'articolo 61 -- sono aggiunti i seguenti commi:

"Su richiesta scritta, da presentarsi entro il ventesimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa bolletta, all'utente potrà essere accordata la possibilità di rateizzazione del pagamento quando l'importo della bolletta superi € 100,00 e in ogni caso qualora la fattura superi del 100% il valore dell'addebito riferito al corrispondente periodo precedente.

Il piano di rateizzazione sarà concordato con l'utente.

Le somme relative ai pagamenti rateali saranno maggiorate:

- a) degli interessi di dilazione nella misura corrispondente al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea vigente al momento della richiesta di rateizzazione;*
- b) degli interessi di mora in misura corrispondente al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea vigente alla data di emissione della bolletta, aumentato di tre punti percentuali, a partire dal giorno di scadenza prefissato per il pagamento rateizzato."*

l'articolo 63 - "Interruzione del servizio per morosità" - è sostituito dal seguente:

"Indipendentemente dall'espletamento dell'azione per la riscossione dei canoni e dei consumi nei confronti dei debitori morosi, il Comune ha facoltà di ridurre, in qualunque momento la portata della presa, qualora il sollecito di pagamento inviato all'utente dovesse rimanere senza esito.

La riduzione consisterà nella posa in opera di una strozzatura della tubazione mediante l'installazione di un tratto di tubatura del diametro di 3/8", lasciando quindi in disponibilità dell'utente una quantità d'acqua sufficiente per assicurare il minimo vitale.

Prima di provvedere alla riduzione di portata il Comune dovrà inviare all'utente, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata o mediante notifica, un'intimazione a provvedere al pagamento degli insoluti entro il termine di dieci giorni.

Nel caso di riduzione, per ottenere il ripristino della piena portata della fornitura l'utente dovrà versare al Comune la somma dovuta comprensiva di interessi moratori e spese di riscossione. Il Comune provvederà a ripristinare la portata della presa eliminando la strozzatura della tubatura entro tre giorni da quando avrà avuto prova dell'avvenuto pagamento delle proprie spettanze. Nella bolletta successiva il Comune addebiterà all'utente le spese relative alle operazioni di riduzione e riattivazione della portata della fornitura."

dopo l'articolo 66 viene aggiunto il seguente articolo 66-bis - "Ricostruzione dei consumi a seguito di perdite occulte":

Eccezionalmente e fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 riguardo alla fatturazione della tariffa per il servizio di acquedotto, in caso di dispersioni d'acqua nell'impianto interno dell'utenza non dovute a negligenza, ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte, il conteggio delle quote di tariffa relative ai servizi di fognatura e depurazione sarà commisurato al consumo medio storico registrato nei tre anni precedenti il verificarsi della perdita, a condizione che possa essere accertato che l'acqua si sia dispersa nel terreno e non sia confluita nella rete fognaria.

La riduzione sarà applicata dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di riparazione.

La riduzione è subordinata alla realizzazione da parte dell'utente opere necessarie all'eliminazione della perdita, nonché alla presentazione di una richiesta scritta corredata da idonea documentazione ed eventuale documentazione fotografica

comprovante il punto di rottura dell'impianto e la avvenuta tempestiva riparazione del guasto.

Il Comune si riserva di effettuare le necessarie verifiche che potranno avvenire alternativamente:

- d'ufficio, sulla base della documentazione presentata dall'Utente, se sufficiente;*
- con verifica diretta da parte del personale comunale."*

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, quarto comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., con voti favorevoli n. 17 su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano ed accertati nei modi di Legge.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi :

- a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m.;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta (60) giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;
- ricorsi b) e c) sono alternativi.